



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **Servizio Polizia amministrativa provinciale**

***La prevenzione nella gestione della sicurezza***



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ora presentiamo alcune slide per mostrare il senso stesso dell'esistenza e del lavoro del Servizio Polizia Amministrativa provinciale.

Troppo spesso, infatti, siamo bravissimi nell'intervenire a "tragedie avvenute", ma poco o nulla facciamo per la prevenzione delle stesse.

Ciascuno di noi potrebbe, o forse dovrebbe, fare una valutazione su tutto questo...




**FABRIZIO DE ANDRE**  
 PRINCIPE LIBERO

**MIA MARTINI**  
 "IO SONO MIA"

**SOLO IL 14-15-16 GENNAIO**  
**AL CINEMA**

Chiesa Fola, a Cuba per le emozioni mondiali del 2019

Il re Gelu tempo: "Non ho niente da perdere in tv ma sono felice di tornare qua"

Donna muore in un incidente stradale: era in auto con il figlio

Passeri, cinciallegre, codicrossi tutti al condominio degli uccelli nel Novarese

Centinaia di persone in municipio dove è allestita la camera ardente ...

## Strage alla sagra, chieste tre condanne

### Per il pm responsabili il benzinaio e uno degli organizzatori. Il vigile accusato di falso



I vigili del fuoco al lavoro subito dopo lo scoppio alla sagra di S. Germano

CONDIVIDI

...

ANDREA ZANELLO  
VERCELLI

PUBBLICATO IL 29/09/2015  
ULTIMA MODIFICA IL 29/09/2015 ALLE ORE 11:53

SCOPRI TOP NEWS



La localizzazione dei veicoli sta rivoluzionando le PMI italiane  
Expert Market

Il cucciolo di labrador cancella la tristezza del nonno: il video virale

I responsabili dei **cinque morti** alla sagra di San Germano sono Enrico Pizzo e Giovanni Marchiori. È stata la loro condotta a causare l'esplosione della bombola di GPL nel pomeriggio del 26 giugno 2010 alla Sagra del pesce e del cinghiale. Sono le conclusioni della requisitoria con cui il pm Pier Luigi Pianta ieri ha chiesto 4 anni e mezzo per Pizzo e tre anni per Marchiori, confermando le accuse di omicidio colposo e lesioni gravissime. Chiesti tre anni per Tiziano Sacchetto, il vigile urbano che presentò una seconda documentazione per l'autorizzazione della festa: per lui Pianta ha confermato l'accusa di falso ma non quelle di omicidio e lesioni. Chiesta l'assoluzione invece per il comandante dei vigili Maurizio Guerrini, difeso dall'avvocato Andrea Corsaro, e per Maria Grazia Bonifacio, la presidente della Pro loco, assistita come il marito Giovanni Marchiori da Cesare Fiorezi.

#### «Un dramma umano»

«Si è trattato di una grande dramma umano. La tragedia poteva essere di proporzioni ancora maggiori se l'esplosione si fosse verificata in serata, quando la sagra sarebbe stata aperta al pubblico» ha detto Pianta, ricordando come il suo lavoro abbia riguardato il raggiungimento di una «verità processuale da avvicinare a quella sostanziale». Un percorso tortuoso in cui l'inchiesta ha preso forma passo dopo passo, escludendo prima il dolo e poi basandosi sulle

VERCELLI

La truffa del falso carabiniere tentata e fallita a Ceresana

STEFANO PONSATO

Oltre la metà dello smog di Vercelli è prodotto dal riscaldamento domestico

ROBERTO MAGGIO

Alta Velocità, l'ipotesi Brianco mette d'accordo Vercelli e Biella

STEFANO ZAVAGLI

VIDEO CONSIGLIATI

I bisogni che si rinnovano costantemente.

Conad

Una donna esce dal negozio e copre un randagio con la sua sciarpa

Contenuti Sponsorizzati da Taboola


  
 La tua prossima casa **CERCA**
  





## TODAY

# Esplose castello gonfiabile sulla spiaggia: muore una bambina di 4 anni

Il dramma a Gorleston, in Inghilterra. Aperta un'inchiesta sull'accaduto

Redazione

02 luglio 2018 12:27



Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia. Una **bambina** di 4 anni è **morta** dopo essere stata scaraventata in aria da un **castello gonfiabile** su una spiaggia.

Il drammatico **incidente** è avvenuto domenica mattina a Gorleston, nella contea di Norfolk, in Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dalla polizia, intervenuta a Lower Esplanade intorno alle 11:15, la piccola è stata portata in un ospedale locale - il James Paget - ma non c'è stato nulla da fare.

All'improvviso il **castello gonfiabile**, in cui la piccola stava giocando, è letteralmente esploso e ha scaraventato con violenza la bambina sulla sabbia. Nonostante i soccorritori abbiano fatto di tutto per salvarla, praticandole il massaggio cardiaco e trasportandola poi in ospedale, è stato tutto inutile: la bambina è morta a causa delle numerose ferite riportate. Sembra che la causa dell'esplosione sia dovuta al caldo eccessivo che potrebbe aver surriscaldato il castello gonfiabile facendolo letteralmente esplodere. Tutto ancora da chiarire, in ogni caso.

LEGGI ANCHÉ

Seduto in acqua viene colto da infarto: muore davanti ai bagnanti attoniti

Sull'accaduto "è stata aperta un'inchiesta congiunta tra l'Health and Safety Executive (HSE), le autorità locali e la polizia per stabilire le circostanze dell'incidente", hanno spiegato le forze dell'ordine.

Fonte: [Daily Mail](#) →




## Castello gonfiabile vola via col vento e sbatte contro un muro, bimba di 8 anni in fin di vita -Video choc

69 share



Il castello gonfiabile su cui stava giocando viene trascinato via dal vento e la bimba di 8 anni finisce in ospedale. La piccola sta lottando per la sua vita dopo un grave trauma cranico causato dal forte urto del gioco su cui si stava divertendo sulla recinzione di un parcheggio.

RIMANI CONNESSO CON LEGGO



ROMA [SFOGLIA IL GIORNALE](#)

MILANO [SFOGLIA IL GIORNALE](#)

### LE ALTRE NOTIZIE

L'ORRORE



**Marina, 19 anni, scatta un selfie col fidanzato: il papà uccide entrambi. «Disonorano la famiglia»**

[COMMENTA](#)



**SFIDA LANCIATA 100mila dollari a chi riesce a stare un anno senza smartphone e tablet: non è uno scherzo**

[COMMENTA](#)



**ROYAL WEDDING**



Venerdì 2 Giugno 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per darti pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..



## Si sgonfia il maxi-scivolo Sei bambini all'ospedale

Paola Fucilieri - Mer, 12/06/2013 - 07:16

commenta



Mi piace 12

Dopo tanta pioggia finalmente arrivano giornate di sole e caldo vero, quello estivo. E tutti corrono a cercare un po' di verde, il relax e il divertimento, i bambini innanzitutto. Lo hanno trovato ieri al Quanta Village - una polisportiva su un'area di 70mila metri quadrati con piscina, campi da tennis, beach volley e tante altre attività in via Assietta, alla Bovisa - 36 bimbi tra i 7 e i 9 anni del Convitto Longone, accompagnati da cinque educatori. Forse dopo tanta pioggia la troppa voglia di divertirsi e l'irruenza, però, hanno prevaricato prudenza e buon senso degli allievi della scuola di via degli Olivetani dove hanno studiato, tra gli altri, personaggi della cultura, della politica, della letteratura e dello spettacolo vicini e lontani come Giorgio Strehler, Alessandro Manzoni e Carlo Cattaneo. I bambini, infatti, sono bambini, anche con nomi altisonanti sono tutti uguali. Così non ci ha pensato due volte a prendere d'assalto uno scivolo gonfiabile coloratissimo, alto più di sei metri dal suolo, con un enorme clown in cima che sembrava volerseli abbracciare tutti, tra le piante e il verde. Inevitabile l'incidente: lo scivolo, gravato dal peso eccessivo, ha ceduto afflosciandosi e ribaltandosi su un lato. E creando momenti di paura tra i piccoli. Il bilancio finale - con sei bimbi tra i sette e i nove anni (tre maschi e tre femmine) finiti in ospedale con qualche contusione - è davvero irrisorio. Tanto spavento, qualche lacrimuccia e, per fortuna, nient'altro.

Sul posto, come da prassi, oltre alle ambulanze del 118 sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza la struttura di gomma sgonfiandola per renderla inutilizzabile fino a quando la Procura lo riterrà opportuno. Secondo i primi controlli tutto è risultato nella norma, i militari non hanno sequestrato lo scivolo. Tuttavia i vigili si sono riservati di verificare la reale stabilità del gonfiabile al suolo una volta che fosse dotato di opportuni tiranti al momento non presenti in via Assietta.

«Affittiamo delle aree del Quanta a gruppi scolastici, gestiti da animatori privati che accompagnano qui i bambini - spiega Ricky Tessari, responsabile del centro -. Quest'anno festeggiamo i quindici anni e non è mai successo nulla, abbiamo solo avuto dei riscontri positivi, in ogni senso».


Una circostanza confermata dagli stessi bimbi contusi. Che dalle ambulanze in partenza per il Niguarda, il Galeazzi e al Centro traumatologico ortopedico di via Bignami, non si sono certo fatti prendere dallo sconforto. Ma, una volta medicati sul posto dal personale del 118, si sono messi a salutare sorridenti i loro amici che restavano lì. Come se anziché raggiungere l'ospedale stessero andando incontro a chissà quale nuova ed eccitantissima avventura.

Quello che era un tempo il centro del dopolavoro della Montedison, acquistato dalla famiglia Quintavalle è stato trasformato in una struttura all'avanguardia, ad appena una decina di minuti dal centro della città. Che non è solo una polisportiva, ma si presta ad eventi aziendali, un centro ricreativo e un luogo di ritrovo.



[scuola](#)
[FORUM](#)
[ALTRA](#)
**ESOLI** Via Madonna del Soccorso, 1 0822.36.90.34 - 342.60.00.109 [segreteria@scuolanuova.com](mailto:segreteria@scuolanuova.com)
**POLICASTRO** [Buss.no](http://Buss.no) Via Duomo, 38 0976.98.44.29 - 342.54.49.411 [guida@buss.no](mailto:guida@buss.no)
**SANTANGELO DEI LOMBARDI** Via Don Bruno Mariani 0827.24.727 - 391.38.42.727 [info@scuolanuova.com](mailto:info@scuolanuova.com)
[www.scuolanuova.com](http://www.scuolanuova.com)

Sei in: LA CITTÀ DI SALERNO (1) > CRONACA (/CRONACA) > TRAGEDIA AL CICLOPE DI CAMEROTA:...



Aste e Fallimenti

Aste e Fallimenti

marina di camerota

## Tragedia al Ciclope di Camerota: crolla la roccia e uccide un ragazzo

Il giovane napoletano, 27 anni, stava ballando quando un pezzo di roccia è franato sulla discoteca a causa del maltempo e lo ha colpito

di Vincenzo Rubano

11 agosto 2015

#MORTI (/TOPICS/TAG/MORTI) #DISCOTECH (/TOPICS/TAG/DISCOTECH)

MARINA DI CAMEROTA. Tragedia nella discoteca "Il Ciclope" di Marina di Camerota. Un ragazzo di 27 anni, originario della frazione di Varcaturò di Giugliano, Crescenzo Della Ragione, è morto la scorsa notte all'interno della grotta, che da sempre ospita il noto locale notturno del Cilento. Il giovane - secondo una prima ricostruzione degli inquirenti - sarebbe deceduto dopo esser stato colpito alla testa da una grossa pietra staccatasi da un'altezza di 60 metri dalla parete rocciosa a causa del maltempo. La pietra però non è stata ritrovata sul posto dagli inquirenti.

La tragedia si è verificata alle 23.30 circa, quando sulla zona imperversava un violento nubifragio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione (diretti dal luogotenente Massimo Di Franco) ed il medico legale Adamo Maiese.

La salma, dopo un primo esame cadaverico esterno, è stata posta sotto sequestro e trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha aperto un'inchiesta. Nell'aprile 2011, carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, segnalavano agli enti preposti la pericolosità della grotta.

Tanto da indurre il sindaco di allora, Domenico Bortone, a firmare la sospensione della licenza al proprietario della discoteca. Poi, a seguito di ulteriori accertamenti e sopralluoghi tecnici, fu autorizzata la riapertura



# Uscita di sicurezza discoteca Corinaldo

- A due giorni dalla tragedia, il 10 dicembre, sono otto gli indagati, tra cui un minorenne, per la strage nella discoteca



8/25

©Ansa

CONCORSO IN OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO






# *Video discoteca Corinaldo*





# **Incidente alla festa di matrimonio**





# *Video convento Giaccherino*





# *Palco crollato in piazza Fiera a Trento*





# **Acropark Campitello di Fassa**

3/6/2019

Bambino precipita al Parco Avventura

**TRENTOTODAY**

## **Bambino precipita al Parco Avventura**

L'incidente in Val di Fassa, coinvolto anche un uomo di 43 anni, entrambi sono ricoverati all'ospedale di Trento

**Redazione**

02 giugno 2019 16:47



**A**

ttimi di paura al Parco Avventura di Campitello di Fassa nel pomeriggio di domenica 2 giugno. Nel parco acrobatico un bambino di 10 anni ed un uomo di 43 sono caduti a terra da un'altezza considerevole. Stavano percorrendo una delle attrazioni quando uno dei pali di sostegno si è spezzato ed i due sono rovinati a terra.



CERCA NOTIZIE

Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale Stampa estera

## Morì durante una gara di ciclismo amatoriale, condannato l'organizzatore

LeccePrima.it | 5-10-2018

Massimiliano De Palma fu travolto da un trattore mentre era in sella alla sua bici su una strada in cui la circolazione era interdetta. La vittima fu travolta da un trattore che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia, condotto da Salvatore ...

Leggi la notizia

**Persone:** pasquale rocco d'amico roberto calabrese

**Organizzazioni:** protezione civile gruppo ciclistico capo di leuca

**Luoghi:** lecce salve

**Tags:** gara ciclismo




CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Tag Persone Organizzazioni Luoghi Prodotti



Fai clic per attivare Adobe Flash Player

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

Sai che Libero ti offre una mail gratis con 5GB di spazio cloud

DAI BLOG (-3)

### UNA RAGAZZA VUOLE SPOSARE UN LAMPADARIO... DEL RESTO SE "LOVE IS LOVE" PERCHE' NO?

... anche al di fuori dell'Argentina, come ci ricorda la recente vittoria del canadese "Rachel" McKinnon, il primo uomo ad aver vinto il titolo iridato in una gara femminile di ciclismo su pista, ...

bastabugie - 9-1-2019

**Persone:** susbielles orwell

**Organizzazioni:** lgbt parlamento

**Luoghi:** argentina buenos aires

**Tags:** love ragazza



17/1/2019

Tragedia a Coassolo: tragedia durante il rally, muore un bambino di 6 anni

17 GENNAIO 2019 AGGIORNATO 13:00

ITALIA | TORINO | GENOVA | VENEZIA | BIELLA | UDINE | TRIESTE | PORDENONE | GORIZIA

## CANAVESE



CRONACA CANAVESE POLITICA SPORT EVENTI & CULTURA VIDEO FOTO METEO

### Dramma nel Canavese

# Tragedia a Coassolo: tragedia durante il rally, muore un bambino di 6 anni

Si stava correndo per il Rally Città di Torino quando la «Skoda Biella» è finita fuori strada. Travolta un'intera famiglia: Aldo Ubaudi è morto sul colpo, mamma, papà e fratellino di 3 anni sono stati trasportati al pronto soccorso

Redazione Canavese  
LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017

Mi piace 0

Condividi

[https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170529\\_419327](https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170529_419327)




Ciclismo, l'imprenditore Silva muore alla Granfondo della Versilia - La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita



mprenditore Silva muore alla Granfondo della Versilia

# Ciclismo, l'imprenditore muore alla Granfondo della Versilia

Il 53enne manager e proprietario del marchio , grande appassionato di ciclismo, si è scontrato con un'automobile guidata da una ventenne. Aperta un'inchiesta

Claudio Ghisalberti

15 maggio - 12:21 - MILANO

## Ultim'ora

- 12:07 **CALCIO - Totti, De Rossi e quell'abbraccio. "Non vole**
- 12:00 **MILAN - Milan, il giorno p lungo. Maldini arrivato in**
- 11:53 **CAGLIARI - Cragno para a voci di mercato: ufficiale rinnovo col Cagliari sino**
- 11:49 **LA MIA AUTO - Parigi, st**



# «Carro ribaltato, era tutto fuori norma»

Duro atto di accusa del procuratore Gallina: «Dopo la sfilata, i carri tornano ad essere mezzi agricoli». E nessuno può salire

di Luca Marognoli

TRENTO

«Una perizia? Non so neanche se serva. Qui non c'è nulla di regolare». Il procuratore capo Marco Gallina ha una vasta esperienza nel campo degli incidenti colposi e degli infortuni sul lavoro. E parla del ribaltamento del carro carnevalesco sulla rotatoria fra Vattaro e Vigolo Vattaro, sabato sera, come di un episodio indicativo di come esista un territorio, quello dei numerosi eventi e attività "delegate" al volontariato, che giace in una sorta di limbo in materia di tutela della sicurezza pubblica. Un limbo pericoloso: non che le norme non esistano, ma mancano figure professionali (e forse anche una coscienza diffusa) che ne garantiscano il rispetto. «Quanto viene fatto in questo settore (il volontariato, ndr) in Trentino è una bellissima cosa e dobbiamo esserne orgogliosi» - dice - ma «nell'organizzazione di eventi che vede il coinvolgimento di associazioni, in iniziative che diventano sempre più importanti, c'è un rischio sotteso da valutare attentamente». Per il procuratore, «va fatta una riflessione», anche culturale, sul fenomeno. Ma in particolare sulle responsabilità enormi che i volontari si accollano, a titolo fra l'altro gratuito. Come enormi possono essere le conseguenze di eventuali incidenti o irregolarità che si verificano nelle manifestazioni da loro curate.

Nel caso specifico - dice Gallina - è necessario un «doveroso approfondimento del quadro complessivo», accertamento «che sarebbe ingiusto limitare al solo conducente». Ciò a tutela, oltre che dei feriti, anche «delle persone coinvolte nell'organizzazione». Proprio per queste ultime «che non hanno una formazione e preparazione specifiche, il problema della sicurezza si pone ancora più forte». Al momento è stato aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti, quindi il conducente non è stato per ora indagato. Tuttavia si è fin



Il procuratore capo Marco Gallina

**“ Troppe le responsabilità accollate ai volontari. Ingiusto pensare solo al conducente**

da subito affidato a un legale, Claudio Tasin (box sopra).

Se l'indagine, che è passata dalla pm Liverani allo stesso Gallina, è ancora agli esordi, un punto fermo, allo stato attuale,

## L'avvocato Tasin: «Il conducente si è prestato. Non sia capro espiatorio»

TRENTO. Il conducente del carro che si è ribaltato (al momento comunque non indagato) si è rivolto per una consulenza all'avvocato Claudio Tasin: «È indubbiamente preoccupato per la vicenda e il suo coinvolgimento», spiega il legale. «Lui è stato coinvolto in un'attività ludica e si è reso disponibile. Non per questo deve essere additato come unico responsabile. È stato scelto per la sua capacità, non perché il carro fosse suo». Il lavoro per la Procura sarà impegnativo: il giovane infatti era alla guida di un trattore che apparterebbe a un'altra persona, con al traino un carro di un'altra persona ancora, che sembra si trovasse a bordo. Da chiarire anche gli aspetti relativi al collaudo del carro.

c'è: «Al di fuori dalla sfilata - precisa il procuratore - i carri di carnevale tornano ad essere mezzi agricoli e sono quindi assoggettati al Codice della strada». Il che significa che non possono tra-

sportare nessuno, mentre a bordo di quello che si è ribaltato c'erano ben 29 persone. Al vaglio del magistrato anche l'attestato di conformità da produrre in fase di collaudo. Ulteriore pro-

filo da indagare - afferma Gallina - è quello riguardante la vigilanza. «I momenti di pericolo massimo sono quelli del prima e del dopo la sfilata. Tutti i carri dovrebbero essere controllati da una pattuglia al termine dell'esibizione». Gallina cita le prescrizioni del Servizio Polizia amministrativa della Provincia, laddove si dice che è necessario che «siano adottate tutte le misure e le cautele necessarie per garantire il sicuro transito dei carri allegorici anche dal luogo di provenienza del carro al luogo della sfilata e ritorno concordando a tal fine le relative modalità con le competenti Autorità e Forze dell'Ordine».

Il dirigente del Servizio, Mario Maccani, ricorda che i carri «sono mezzi speciali, spesso senza luci, quindi vanno accompagnati, da polizia locale, polizia o carabinieri non fa differenza. La nostra competenza però riguar-

AL SANTA CHIARA

## I ricoverati calano Ora sono in otto

TRENTO. Migliora il quadro generale delle persone ferite nell'incidente. I ricoverati sono scesi dai 12 di domenica agli 8 di ieri. Di questi, 4, quindi la metà, hanno una prognosi che va dai 30 ai 60 giorni. Tra i casi che hanno destato maggior preoccupazione quello di una giovane con un trauma cranico importante. L'incidente si era verificato sabato sera, attorno alle 18.30, in corrispondenza della rotatoria fra vigolo Vattaro e Vattaro. Il carro che si è ribaltato è quello del gruppo di Vattaro, dedicato al cane «Scooby-Doo», celebre personaggio dei fumetti. A bordo c'erano 29 persone, fortunatamente tutte sopravvissute. Secondo un testimone, chi si trovava all'interno stava ballando e il carro si è ribaltato nel corso del secondo giro attorno alla rotatoria.

da solo Trento». Altre (tranne che a Riva e Rovereto, dove è dei commissariati di polizia) spetta ai singoli Comuni. «Non so se il Comune di Bosentino o Vigolo Vattaro abbia controllato queste prescrizioni, come io ho consigliato di fare a tutti. Se lo ha fatto, bisogna poi dare ad esse attuazione. E se fossero state rispettate, non ci sarebbero stati 25 feriti. Ma il mio non vuole essere affatto un atto d'accusa». Se si considerano le 29 persone a bordo «moltiplicando per 60 si arriva a 1700 chili e si capisce come il baricentro si possa spostare facilmente». La normativa di riferimento per tutti resta la Circolare del ministero degli Interni del 1° dicembre 2009. «Una normativa che all'epoca, in Trentino, fu molto criticata», ricorda Maccani. «Tanto che la Provincia si attivò garantendo il supporto di un tecnico del Consorzio dei Comuni».



# **Torino – Piazza San Carlo - 3 giugno 2017**





Un aiuto ai disoccupati nel nome di Andrea Raineri

Carnevale entra nel vivo, Varallo dà spettacolo con il Bal d'la lum

"Segnalate i sospetti": contro i troppi furti in casa arriva il servizio di vicinato

Traffico di droga tra il Marocco e il Piemonte: arresti della polizia in ...

Dopo le carte bollate il blocco, lavoratori Dussmann in piazza

## Tangenti sulle giostre, maxi operazione dei carabinieri: trenta persone indagate

I pagamenti per omettere i controlli sulla sicurezza delle attrazioni di piazza



VERCELLI

Riva l'indciso tiene in sospeno il centrodestra

ROBERTO MAGGIO

I nuovi vercellesi: "La città ideale per qualità di vita. Ma è sottovalutata"

STEFANO FONSATO

Smog, "doppiati" i limiti Ue: diesel in garage fino a lunedì

ROBERTO MAGGIO

ANDREA ZANELLO  
VERCELLI

Publicato il 27/02/2019  
Ultima modifica il 27/02/2019 alle ore 12:06

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione su tutto il territorio nazionale. L'inchiesta, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli, è connessa con il rilascio di oltre 1.000 codici identificativi ed autorizzazioni, emessi, previo pagamento di tangenti, in favore di giostre, senza che venissero effettuate le verifiche di sicurezza delle attrazioni, pertanto potenzialmente pericolose gli utenti.

Già indagate oltre 30 persone delle quali 7 colpite da misure cautelari. Tra i soggetti coinvolti anche funzionari ed amministratori di alcuni comuni del nord Italia ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, peculato ed altro. Sono inoltre indagati tecnici ed intermediari.

Oltre 70 carabinieri sono impiegati in perquisizioni di studi tecnici e uffici comunali per l'acquisizione della documentazione relativa al rilascio delle certificazioni, cui si aggiunge un dispiegamento imponente di militari, impegnati nei sequestri di tutte le giostre irregolarmente certificate. In tutto quasi 1100 sequestri distribuiti in 88 province differenti ed a carico di circa 700 operatori del settore.



## *Situazione in Trentino*

- Recenti **sopralluoghi** presso manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento hanno evidenziato, in alcuni casi, **carenze gravi** in materia di sicurezza (e questo indipendentemente dal carattere imprenditoriale delle manifestazioni):
  - capienza **non** rispettata
  - uscite di sicurezza chiuse/**non** fruibili
  - fiamme libere vicino ai tendoni
  - bombole di gpl in quantità e localizzazione pericolosa
  - strutture non ancorate adeguatamente al suolo
  - mancanza delle persone preposte alla sicurezza (a volte neppure conosciute)
- I comportamenti degli organizzatori denotano, a volte, una **scarsa attenzione** verso le problematiche della sicurezza (cosa oggettivamente non accettabile)
- Conclusione: la situazione nel complesso è positiva, ma bisogna lavorare ancora molto, anche e soprattutto nel mondo del volontariato



*Questura di Trento*  
UFFICIO DI GABINETTO

ORIGINALE PER GLI ATTI

Categ. A.4/Gab./2018

Trento, 05.07.2018

**OGGETTO:** modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

AL SIG. DIRIGENTE  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA PROVINCIALE  
PROVINCIA AUTONOMA  
serv.polamm@pec.provincia.tn.it

TRENTO

e, p.c.:

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO

TRENTO

05 LUG. 2018  
PROT. N° 385069

Come è noto, a seguito dei tragici fatti accaduti in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, sono state emanate direttive volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza in occasione di pubbliche manifestazioni che richiamano un elevato numero di persone, per governare e gestire gli eventi sia sotto il profilo della *safety* che in quello della *security*.

Se il piano della *security* riguarda i compiti propri delle Forze di Polizia, per quello della *safety* si rende necessario accertare una serie di condizioni di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

In tale contesto trova esplicitazione la nota del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento n. 0024478 del 13 giugno 2017, ad oggetto "Manifestazioni pubbliche - Misure di safety" ed indirizzata a codesto Servizio, con la quale vengono focalizzati gli interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini; in particolare viene fatto rilevare che in assenza di uno scrupoloso riscontro delle garanzie di *safety* le manifestazioni non potranno aver luogo.

Quanto sopra esposto si è reso necessario perché non si può non sottolineare come questo importante e delicato aspetto di verifica demandato a questa Autorità, di fatto non può essere a volte svolto, in quanto vengono qui trasmesse via p.e.c. le relative autorizzazioni per organizzare, ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U. Leggi di P.S., manifestazioni di pubblico spettacolo poche ore prima del loro inizio<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per ultima si richiama quella pervenuta nella tarda mattinata del 7 giugno, relativa all'autorizzazione per trattenimenti danzanti in programma nella stessa giornata, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, presso il piazzale Trento Fiere, per l'evento denominato "Trentino School Festival", con una partecipazione di circa 3.000 studenti.



## **PIANI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA**

**(FATTI SALVI OVVIAMENTE GLI ASPETTI DI ORDINE PUBBLICO DI SPECIFICA COMPETENZA DELLA QUESTURA)**

### **A) MANIFESTAZIONI CON MENO DI 200 PERSONE:**

IN LINEA DI MASSIMA È SUFFICIENTE INDIVIDUARE IN DOMANDA IL RELATIVO RESPONSABILE E IL NUMERO DELLE PERSONE CHE EVENTUALMENTE COLLABORANO CON LUI (***QUESTO NON SIGNIFICA CHE NON DEBBANO ESSERE ANALIZZATE TUTTE LE POSSIBILI FONTI DI RISCHIO E CHE IL LOCALE NON DEBBA AVERE LA NECESSARIA LICENZA DI AGIBILITÀ EX ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S. O ESSERE VERIFICATO DA TECNICO ABILITATO***).

### **B) MANIFESTAZIONI CON PIÙ DI 200 PERSONE:**


NON SI RICHIEDE LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI 40 PAGINE (CHE SPESSO VIENE REDATTO FOTOCOPIANDO DAI MANUALI LE MISURE DI SICUREZZA STANDARD).

SI RICHIEDE INVECE CHE GLI ORGANIZZATORI DEGLI EVENTI PREDISPONGANO UN PIANO CHE ANALIZZI IN DETTAGLIO TUTTI GLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA FATTISPECIE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE PIANTEDOSI DEL LUGLIO 2018) ANCHE PROMUOVENDO, OVE TRATTASI DI UNA MANIFESTAZIONE CON GRANDE AFFLUENZA O COMUNQUE CON GRANDE IMPATTO, UNA SPECIFICA RIUNIONE CON LE AUTORITA' LOCALI.



# Attività C.P.V. 2023

*Discoteche - teatri – cinema – impianti sportivi – sale congresso – tendoni per feste campestri locali notturni – parchi acrobatici – piscine – strutture fieristiche – percorsi rally e gare motoristiche - ecc*





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Tempi dei procedimenti**  
**su oltre 1800 pratiche annuali**

**Tempo medio netto di risposta ai cittadini: 6,5 giorni**





# **Come conciliare la sicurezza con una semplificazione delle procedure**

Proprio in questi giorni è stata diramata, a tale scopo, una circolare frutto del lavoro del Servizio Polizia Amministrativa provinciale e della Commissione tecnica di Polizia Locale del Consorzio dei Comuni Trentini.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Consorzio dei  
Comuni Trentini

## LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Si ritiene opportuno, a seguito di alcune recenti modifiche normative e della necessità di operare una giusta armonizzazione tra la richiesta di snellire le procedure e la doverosa esigenza di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità delle persone, fornire alcune indicazioni rispetto alle modalità di svolgimento e di autorizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici.

Tali indicazioni risultano opportune anche alla luce della nuova tipologia di offerta oggi proposta dai pubblici esercizi che ha visto ridurre drasticamente negli ultimi anni il numero delle vere e proprie sale da ballo/discoteche (progettate e autorizzate per tale attività) e, contestualmente, aumentare il numero dei pubblici esercizi di somministrazione che abbinano, in modo più o meno frequente, un'attività, più o meno secondaria e/o prevalente, di spettacolo/trattenimento (music bar - disco pub - ecc.) non progettati per tale attività.

In questo contesto risulta anche necessario garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni su tutto il territorio provinciale fornendo indicazioni chiare sia a favore dei titolari dei pubblici esercizi e sia a favore delle Forze dell'Ordine preposte ai controlli ed alla redazione degli atti conseguenti; necessità non più differibile alla luce della complessità del quadro normativo oggi vigente che vede il sovrapporsi, non sempre agevole, di istituti giuridici diversi.

Un primo intervento normativo finalizzato a semplificare le procedure si trova nella L.P. 14 luglio 2000 n. 9 dove, all'art. 13 (Attività non soggette ad autorizzazione), viene disposto che le autorizzazioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 (articoli che disciplinano gli esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande), comprendono l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

L'art. 12 del Regolamento di esecuzione di detta legge provinciale specifica ulteriormente la possibilità di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo e di trasmettere eventi sportivi e vari anche su reti decodificate in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni.

Tali disposizioni provinciali, in linea peraltro con le circolari ministeriali che disciplinavano dette fattispecie, sono state oggetto di una circolare interpretativa diramata in data 1 giugno 2010 a tutti i soggetti e a tutte le Autorità interessate e pubblicata sul sito web del Servizio Polizia Amministrativa provinciale; detta circolare, vista la diversificata applicazione della normativa a livello provinciale, cercava sostanzialmente di specificare e chiarire meglio le ipotesi in cui poteva trovare applicazione il citato art 13; nello specifico:

- doveva trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate);
- non doveva in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti;



- il locale non doveva essere in alcun modo trasformato o attrezzato per accogliere spettacoli;
- il pubblico doveva accedere nelle sale normalmente per le consumazioni;
- non doveva essere previsto un biglietto d'ingresso;
- non doveva essere previsto un aumento del prezzo delle consumazioni;
- la capienza delle sale non doveva essere superiore alle 100 persone in base alla superficie di somministrazione;
- l'afflusso delle persone non doveva essere superiore alle 100 persone.

Un secondo intervento normativo meritevole di menzione risulta essere il D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013 n. 112, con il quale sono stati modificati/integrati gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedendo che: "per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (che definiremo per comodità S.C.I.A. 200 e che si applica a tutte le forme di spettacolo/trattenimento, ballo compreso).

Tale istituto trova poi la relativa sponda, in termini di accertamento delle necessarie condizioni di sicurezza, nella disposizione, introdotta nell'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. secondo cui per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere e le verifiche della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (in sigla C.P.V.) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

Un terzo importante intervento legislativo risulta poi essere il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, con il quale, a seguito dell'emergenza pandemica, si è voluto snellire ulteriormente le procedure prevedendo (seppure per un periodo limitato) la S.C.I.A. per tutti gli spettacoli dal vivo con orario di cessazione entro le ore 23 (che definiremo S.C.I.A. 1000 e che non si applica però all'attività di ballo); a tale S.C.I.A. doveva essere allegata, ai fini della sicurezza, la connessa relazione a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

Un quarto intervento legislativo risulta essere il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, che ha disposto, con l'art. 7, comma 7-sexies, lett. a) e b), la proroga della validità fino al 31 dicembre 2023 della sopracitata S.C.I.A. 1000 estendendone però l'applicazione alle proiezioni cinematografiche (peraltro escluse da tempo, così come le manifestazioni teatrali, dalla necessità della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.) e ampliando l'orario dalle ore 8:00 fino alle ore 1:00 del giorno successivo (cosa che ne ha incentivato ovviamente l'utilizzo).

Un quinto intervento legislativo risulta infine essere il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18, che ha disposto, con l'art. 7 comma 5, la proroga fino al 31 dicembre 2024 della sopracitata S.C.I.A. 1000 ampliandone però l'applicabilità alle manifestazioni fino a 2000 partecipanti (da ora in poi sarà chiamata S.C.I.A. 2000).

Si riporta integralmente, per chiarezza e per importanza, l'articolo che disciplina tale fattispecie:

*"1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti*



*e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.*

*2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.*

*3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.*

*4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.*

*5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."*

Risulta pertanto necessario, anche alla luce delle diverse interpretazioni fornite da altre Pubbliche Amministrazioni, chiarire come e quando tali istituti possano essere utilizzati.

Per quanto attiene le attività di trattenimento svolte in modo accessorio nei pubblici esercizi di somministrazione così come disciplinate dal citato articolo 13 della legge provinciale 9/2000, si evidenzia che lo stesso Ministero dell'Interno ha affermato l'orientamento per cui detti trattenimenti sono considerati esenti dalla disciplina di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. e dai controlli delle C.P.V. qualora organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi e senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.

Ove invece siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accogliimento prolungato dei clienti (ad esempio: con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del T.U.L.P.S. e quelle, connesse, del suo Regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria, ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

In ragione di tale quadro normativo, delle sopracitate modificate abitudini dell'utenza, di una valutazione sostanziale delle problematiche di sicurezza e delle richieste da parte degli esercenti (che sono seguite al periodo interessato dal Covid-19) di utilizzare in modo sempre maggiore spazi



esterni per l'attività di somministrazione, ma anche per piccoli spettacoli/trattenimenti accessori a questa, si ritiene opportuno modificare l'interpretazione a suo tempo fornita con la sopracitata circolare del 1 giugno 2010 facendo rientrare, da un lato, nelle fattispecie soggette a licenza/S.C.I.A. anche i cosiddetti dj-set (dove, con la presenza del dj e, spesso, di apposite luci stroboscopiche o simili, si realizza una sostanziale trasformazione dei locali del pubblico esercizio in locali di pubblico spettacolo/trattenimento con induzione delle persone a ballare, cosa, come si è visto, non ammessa dalla specifica disposizione di legge), ma estendendo dall'altra l'applicazione della normativa di cui al sopracitato art 13 della L.P. 9/2000 (fino ad ora ritenuta applicabile solo ai locali interni dei pubblici esercizi) anche agli spazi esterni di pertinenza dei locali, a condizione però che vengano rispettate non solo le già note condizioni che consentivano di esentare dalle licenze ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S., ma anche alcune specifiche ulteriori prescrizioni rispetto alla localizzazione, agli apprestamenti e al controllo da parte dell'esercente.

**In un'ottica di semplificazione, a differenza del passato, sarà pertanto possibile effettuare in modo occasionale e accessorio all'attività di somministrazione e senza necessità di alcuna istanza e di alcuna S.C.I.A., piccoli trattenimenti senza ballo non solo nei locali interni dei pubblici esercizi, ma anche negli spazi esterni di pertinenza degli stessi (plateatici o dehor - anche su spazi privati di proprietà o in uso all'esercizio - o occupazioni di suolo pubblico regolarmente concessi), nel rispetto delle seguenti indicazioni:**

- *deve trattarsi di trattenimenti musicali di piccola portata (o di trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate), quali piccoli concertini, piccole esibizioni canore o karaoke;*
- *sono esclusi i dj-set, per i quali rimane necessario presentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;*
- *non deve in alcun caso trattarsi di trattenimenti danzanti per i quali rimane necessario presentare apposita domanda di autorizzazione o S.C.I.A. corredate della necessaria documentazione;*
- *non si deve operare in alcun modo una trasformazione del locale o del plateatico in locale/spazio di spettacolo/trattenimento;*
- *il locale o il plateatico non dovranno essere in alcun modo attrezzati per accogliere spettacoli; a tal fine non si deve modificare l'infrastrutturazione dei locali, non si devono spostare i tavoli per creare un area dedicata al ballo e non possono essere installati impianti, palchi, strutture o simili (fatta eccezione per una piccola pedana per i musicisti), luci stroboscopiche, sistemi luce o altri effetti tipici delle attività di spettacolo anche con la funzione di attirare pubblico;*
- *il locale dove vengono effettuati gli spettacoli ed i trattenimenti (fatte salve le fattispecie dove risulti la presenza di sole persone sedute ai tavoli per il consumo di alimenti e bevande) deve trovarsi a livello del terreno / della strada o, in caso contrario, deve comunque essere dotato di adeguate uscite fruibili e sgombre da arredi o altri ostacoli;*
- *il pubblico deve accedere all'esercizio e/o al plateatico normalmente per le consumazioni;*
- *non deve essere previsto un biglietto d'ingresso o un aumento del prezzo delle consumazioni;*
- *gli spettacoli non devono essere oggetto di specifica pubblicità tale da rendere evidente la prevalenza dell'attività di spettacolo rispetto a quella di somministrazione;*
- *l'afflusso non deve essere superiore alle 100 persone complessive all'interno (anche se il locale è strutturato su più sale ed anche per autolimitazione da parte del gestore) o all'esterno (plateatici o aree comunque in proprietà / disponibilità dell'esercente);*
- *la capienza non deve essere superiore al parametro di 0,7 persone per metro quadrato rispetto alla superficie fruibile dal pubblico del locale dove vengono effettuati i concertini (banco bar escluso);*



- *l'esercente deve garantire il costante controllo dell'evento e delle prescrizioni riportate in precedenza ed in caso di criticità legate alle condizioni atmosferiche o all'afflusso di persone (consistenti anche in assembramenti negli spazi limitrofi al plateatico, ma correlati al concertino, tali da provocare problemi di sicurezza o di disturbo o comunque di modifica dei presupposti che consentono l'effettuazione di piccoli concertini in assenza di S.C.I.A. / autorizzazione), oppure a seguito di specifica richiesta degli organi di vigilanza, deve sospendere immediatamente l'attività;*
- *l'attività sonora è comunque subordinata al possesso delle prescritte autorizzazioni per le immissioni rumorose (cd. deroga rumore) previste dalla L. 447/95 e dai regolamenti comunali in materia di urbanistica e di polizia urbana, nonché alle relative prescrizioni;*
- *il plateatico deve essere collocato in uno spazio nella disponibilità dell'esercizio, dimostrabile con documentazione da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.*

Solo ed esclusivamente in presenza di questi presupposti il gestore potrà organizzare piccoli spettacoli/trattenimenti musicali, anche dal vivo, ai sensi del citato art. 13 della L.P. 9/2000, senza necessità di ottenere preventivamente le licenze di cui agli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S. o di presentare le S.C.I.A. di cui alla sopracitata normativa.

Qualora risulti facilmente prevedibile (anche in base al nome dell'artista o alla tipologia dell'evento) che possano essere superati i limiti indicati nelle prescrizioni sopracitate, l'esercente interessato a svolgere spettacoli o trattenimenti con caratteristiche a questo punto rilevanti per la sicurezza, dovrà presentare la domanda di agibilità e di autorizzazione ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S., ovvero, alternativamente, in base alle condizioni di svolgimento, la S.C.I.A. 200 o la S.C.I.A. 2000; tali documenti dovranno chiaramente essere corredati dagli allegati previsti per le singole tipologie di atto in relazione ai requisiti di sicurezza dettati in primis dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), dal Codice di prevenzione incendi come recentemente integrato con la normativa verticale sui locali di pubblico spettacolo, dalle normative di settore e dalle circolari ministeriali in materia di safety e security relative alle manifestazioni pubbliche.

In casi particolari o dubbi in merito ai sopracitati criteri può sempre essere richiesto il parere del Servizio Polizia amministrativa provinciale e/o della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.P.V.).

**Con particolare riferimento agli eventi sottoposti a S.C.I.A. 200**, nel caso di manifestazioni totalmente all'aperto (indipendentemente dalla correlazione con pubblici esercizi), a livello del terreno o su terrapieno, in luoghi non confinati (ad esempio privi di barriere od ostacoli che possano compromettere la sicurezza), lontano da potenziali fonti di pericolo ed in assenza di strutture, infrastrutture ed impianti (a parte quello acustico se di piccola portata – comunque installato in area non accessibile al pubblico) la dichiarazione del tecnico abilitato potrà essere sostituita da una semplice dichiarazione dell'organizzatore dell'evento attestante la sussistenza delle sopracitate condizioni (nuovo Modello BIANCO, come da modulistica scaricabile dal sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale). Detto modello non è utilizzabile per l'attività di ballo e di dj-set e per gli eventi non su terrapieno e/o con l'allestimento di impianti e strutture per i quali risulta necessaria la relazione a firma di tecnico abilitato (a tal fine sono resi disponibili su detto sito i modelli VERDE, GIALLO e ROSSO).

Risulta evidente che detta S.C.I.A. 200 è utilizzabile solo per gli eventi con la partecipazione di un numero massimo di 200 persone e che, se risulti facilmente prevedibile (anche in base al nome dell'artista o alla tipologia dell'evento) che la partecipazione possa essere maggiore dovrà essere presentata domanda di autorizzazione o, se ne sussistono i presupposti, la S.C.I.A. 2000.



Anche in questi casi l'esercente deve comunque garantire il costante controllo dell'evento e delle prescrizioni dichiarate ed in caso di criticità legate alle condizioni atmosferiche o all'afflusso di persone (consistenti anche in assembramenti negli spazi limitrofi al plateatico, ma correlati all'evento, tali da provocare problemi di sicurezza o di disturbo), oppure a seguito di specifica richiesta degli Organi di vigilanza, deve sospendere immediatamente l'attività.

**Ovviamente le indicazioni sopra riportate, come già precisato, riguardano le disposizioni autorizzatorie di cui al T.U.L.P.S. e non modificano in alcun modo l'obbligo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di occupazione del suolo pubblico (di competenza comunale), di diritti d'autore e della normativa prevista dai regolamenti comunali in materia di urbanistica e Polizia locale.**

Rispetto alle attività musicali di accompagnamento alla somministrazione è infatti necessario ricordare che la L. 447/1995 e le norme di attuazione in materia di inquinamento acustico, declinate anche a livello provinciale e comunale, pongono in capo agli esercenti l'obbligo di ottenere l'eventuale autorizzazione in deroga (cd. deroga rumore), nei casi in cui vengano utilizzati strumenti ed impianti idonei a superare i limiti di immissione acustica.

In questo contesto, si ricorda che la semplice musica di sottofondo diffusa tramite impianti di moderata potenza (radio o tv), purché la stessa consenta la normale conversazione tra gli astanti, non necessita di autorizzazioni per attività di trattenimento o spettacolo, ma in base agli eventuali regolamenti comunali può invece trovare limitazioni rispetto alle modalità di diffusione (es. solo in spazi interni), oppure di orario o ancora dover rispettare altre specifiche prescrizioni.

Si ritiene opportuno evidenziare che le citate S.C.I.A. 200 e 2000 non potranno comunque essere utilizzate per attività di tipo permanente (per le quali dovrà essere presentata formale domanda di autorizzazione e rimane necessario l'intervento della C.P.V.), ma solo, nei limiti di orario rispettivamente previsti, per specifici eventi di tipo occasionale (anche se detti eventi vengono programmati in più giorni consecutivi, come ad esempio tutto il fine settimana).

Si ritiene anche opportuno evidenziare che in presenza di un numero di persone superiore a 200, l'organizzatore dovrà predisporre un adeguato Piano di gestione dell'emergenza in conformità con le prescrizioni e con le direttive previste nella circolare Piantedosi del 18 luglio 2018 (si evidenzia che sul sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale è stato pubblicato uno schema contenente gli elementi sostanziali di detto piano).

Tale Piano dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione da presentare al Servizio Polizia amministrativa provinciale ex articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (ai fini del conseguente esame da parte della C.P.V.), ma non dovrà invece essere allegato, in quanto non previsto dalla specifica normativa, nel caso di utilizzo della S.C.I.A. 2000 (dove non è richiesto l'intervento della C.P.V.).

Per eventi di particolare impatto e di particolare rilevanza, si suggerisce di concordare preventivamente tale piano con le Autorità locali.

Anche con riferimento a tale tematica il Servizio Polizia amministrativa provinciale e la Commissione (C.P.V.) restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

**Per quanto riguarda poi l'attività di vigilanza e controllo si specificano le seguenti indicazioni.**

In riferimento alle diverse tipologie di manifestazioni, gli Organi di vigilanza provvederanno a verificare il rispetto delle autorizzazioni necessarie e delle relative prescrizioni di esercizio e, in



caso di accertate irregolarità, ad applicare il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 666 e 681 c.p. o, nei casi meno rilevanti, dalle disposizioni di legge in materia acustica o dagli eventuali regolamenti comunali che disciplinano gli orari, le modalità e le condizioni di esercizio delle attività sonore o di somministrazione.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 666 c.p. si ricorda che la verbalizzazione della sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549 (non pagabile in misura ridotta ed il cui facsimile può essere scaricato dal sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale) da parte degli Organi di vigilanza, deve essere adottata a fronte della mancanza di titolo autorizzatorio (S.C.I.A. o autorizzazione) per attività configurabili come spettacolo o trattenimento e non nei sopracitati casi previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 9/2000.

In questo senso la semplice musica di sottofondo o la presenza di piccoli trattenimenti che non prevedono alcun adempimento formale, come indicato in precedenza, non saranno in linea di massima sanzionabili ai sensi dell'art. 666 c.p., ma eventualmente, se del caso, solo per il mancato rispetto delle disposizioni in materia acustica, delle previsioni dei regolamenti comunali o per altre irregolarità formali (es. mancanza di occupazione di suolo pubblico).

Rimane ovviamente ferma la piena autonomia e la piena competenza degli Organi di vigilanza sulla base di quanto accertato nelle specifiche fattispecie.

Si ricorda che l'articolo 666 del cp, prevede, in aggiunta alla citata sanzione pecuniaria, anche l'adozione di un provvedimento di cessazione dell'attività abusiva (che verrà adottato con specifico ed apposito atto del Servizio Polizia amministrativa provinciale) e, in casi specifici, anche l'adozione di un provvedimento di chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni.

L'ipotesi di reato perseguita dall'art. 681 c.p., che può essere applicata congiuntamente alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 666 c.p., sarà invece segnalata all'Autorità Giudiziaria nei soli casi in cui vengano accertate potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni/condizioni di sicurezza.

Detta ipotesi di reato si configura non solo in caso di assenza di licenza di agibilità ex art 80 T.U.L.P.S. (ove necessaria), ma anche in caso di inadempimenti o violazioni rispetto alle condizioni imposte nella citata licenza o qualora non vengano rispettate le misure a tutela dell'incolumità attestata da tecnico abilitato nella modulistica collegata alla S.C.I.A.

Ferma restando la già citata piena autonomia delle Autorità di vigilanza, risulta opportuno ribadire che la mera assenza della licenza ex art. 68 del T.U.L.P.S. non costituisce da sola motivo per segnalare la violazione dell'art. 681 c.p., ma tale ipotesi dovrà essere suffragata da ulteriori indicazioni sulla potenziale pericolosità del comportamento posto in essere dall'organizzatore. In questi casi gli Organi di controllo informeranno la Procura della Repubblica competente per territorio dell'attività di spettacolo riscontrata, specificando puntualmente le condizioni di pericolo accertate (es. afflusso eccessivo, mancanza vie di esodo, inadeguatezza dispositivi di emergenza, ecc.) e fornendo tutti gli elementi utili rispetto all'eventuale mancanza dei titoli necessari per svolgere l'attività (se negati, revocati, scaduti, ecc.) o alla violazione delle prescrizioni contenute negli stessi.

Si ribadisce come i locali SUAP e gli uffici tutela ambientale, nonché eventualmente gli uffici provinciali competenti, al fine del doveroso contemperamento degli interessi di tutti gli stakeholders debbano prevedere ogni prescrizione utile a garantire la sicurezza degli eventi e la tutela del riposo delle persone.

In particolare, la previsione di chiare e semplici prescrizioni (quali ad esempio: limitazione degli





amplificatori, elementi fisici di mitigazione del rumore, orientamento degli altoparlanti, divieto di utilizzo di strumenti di amplificazione in determinate aree, ecc.) può concorrere in modo significativo al contemperamento dei suddetti interessi e consentire agli operatori di Polizia, anche se sprovvisti di specifici strumenti, di verificare facilmente il rispetto delle prescrizioni impartite.

Sono ovviamente fatti salvi i provvedimenti che la normativa vigente pone in capo al Questore ed al Sindaco.

Si evidenzia infine la necessità che tutte le domande di autorizzazione siano presentate con adeguato anticipo rispetto alla data degli eventi (almeno 30 giorni dove è previsto il parere della Commissione), al fine di consentire la necessaria istruttoria a tutela della pubblica sicurezza delle persone.

Le disposizioni di cui alla presente circolare si fondano su un rapporto di stretta, fattiva e leale collaborazione con gli esercenti e potranno essere rivalutate nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità.

Il Consorzio dei Comuni e gli Uffici provinciali e comunali competenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

<p>Il Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale - dott. Marzio Maccani -</p>	<p>La Dirigente del Consorzio dei Comuni Trentini - Catherine Tonini -</p>
--	--



# **Piccoli concertini senza ballo nei p.e.**

Nei pubblici esercizi possono essere ospitati, senza necessità di alcuna istanza e di alcuna S.C.I.A., piccoli spettacoli nei locali interni e negli spazi esterni (plateatici o dehor) alle seguenti condizioni:

*solo concertini musicali di piccola portata (anche karaoke o trasmissione di eventi sportivi anche su reti decodificate)*

*sono esclusi trattenimenti danzanti e dj-set*

*il pubblico deve accedere normalmente per le consumazioni*

*non deve essere previsto un biglietto d'ingresso o un aumento del prezzo delle consumazioni;*

*l'afflusso non deve essere superiore alle 100 persone complessive all'interno*

*senza trasformazione del locale o del plateatico in locale/spazio di spettacolo/trattenimento;*

*il locale deve trovarsi a livello del terreno / della strada o, in caso contrario, deve essere dotato di adeguate uscite*


*l'esercente deve garantire il costante controllo dell'evento e delle presenti prescrizioni ed in caso di criticità deve sospendere immediatamente l'attività*

*l'attività sonora è comunque subordinata al possesso delle prescritte autorizzazioni comunali*

**N.B.: per il dettaglio vedere la circolare di data 20 marzo 2024**



# Altre tipologie di spettacoli/trattenimenti



Rimane sempre la possibilità di presentare domanda anziché SCIA
Autorizzazione in materia di inquinamento acustico rilasciata dal Comune
Disponibilità del suolo o del locale da parte del proprietario
Procedura circa la necessità di assistenza sanitaria presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Procedura per la valutazione di incidenza presso il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette
Non occorre documentazione tecnica per locali già dotati di licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

Con afflusso eccessivo (rispetto a quello previsto/autorizzato) e condizioni meteo avverse, la manifestazione non deve svolgersi o, se già iniziata, deve essere interrotta
Preavviso di manifestazione pubblica ex art. 18 TULPS alla Questura
Diritti d'autore
666 e 681 c.p. : sanzioni per manifestazioni non autorizzate
Per locali/manifestazioni già oggetto di parere favorevole da parte della CPV nei 2 anni precedenti utilizzare il modello TEMP



## **Nuova modulistica**

Al fine di semplificare le procedure, compatibilmente con l'esigenza comunque prioritaria di garantire la sicurezza, si è predisposto una nuova modulistica:

- **modello BIANCO** per manifestazioni all'aperto senza la presenza di strutture ed impianti, con affollamento massimo di 200 persone (NON utilizzabile per attività di ballo e per dj-set);
- **modello VERDE** per manifestazioni all'aperto senza la presenza di strutture, ma con impianti certificati da un tecnico abilitato;
- **Modello GIALLO** per manifestazioni all'aperto con la presenza di modeste strutture e con impianti certificati da un tecnico abilitato;
- **modello ROSSO** per manifestazioni con tendone/gazebo/pagoda/tribuna aventi capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone e relativi allestimenti accessori - compilato da un tecnico abilitato;
- **Modello TEMP** per manifestazioni che sono state già oggetto di parere favorevole da parte della CPV e che si ripetono annualmente da non oltre 2 anni rispetto alla data del precedente verbale;
- **Modello REL** relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, anche con riferimento alle strutture, alle attrezzature ed agli impianti installati;
- **modello LOC** relazione tecnica di conformità dei locali ed impianti a carattere permanente, con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone – compilato da un tecnico abilitato.



Società | Il report

# Allarme alcol. Aumentano i minori a rischio

## Sanzioni in crescita. La polizia amministrativa: grave, coinvolti anche under 14. Sono 17.000 i giovani a rischio

### L'inchiesta

● L'azione di controllo da parte della polizia amministrativa della Provincia ha portato ad un aumento delle sanzioni verso under 18 sorpresi a bere in pubblico

● I dati parlano di un fenomeno più esteso: tra gli 11 e i 24 anni sono 17.000 i ragazzi trentini a rischio

**TRENTO** Un aperitivo, un cocktail, qualche birra: purché porti allo sballo. Il consumo esagerato di bevande alcoliche sta diventando un'abitudine diffusa, anche in Provincia di Trento, anche, pericolosamente, negli under 18. I dati parlano chiaro. Le sanzioni inflitte dalla Polizia amministrativa della Provincia a minorenni beccati a bere sono in costante, lento, aumento: dalle 24 del 2015 alle 38 dell'anno appena chiuso. Mentre, secondo una stima del Coordinamento Centri alcolgia antifumo e altre fragilità dell'Azienda Sanitaria trentina sono quasi 17.000 i giovani tra gli 11 e i 24 anni ad alto rischio.


Due sono gli elementi che più preoccupano in questa situazione: l'abbassarsi dell'età media del consumo e l'aumento della tendenza del «binge drinking», ossia bere con l'obiettivo prefissato di ubriacarsi. Non tanto quindi un bicchiere da condividere in compagnia, ma la ricerca di

qualcosa di forte, trasgressivo, esagerato.

Mario Macconi, dirigente del servizio polizia amministrativa della Provincia parla di «fenomeno preoccupante». Il personale dell'ente pubblico effettua controlli nei locali pubblici e multa i minorenni sorpresi a bere. Sono le feste, più che le normali serate al pub, a rappresentare il momento di maggior rischio. Il numero delle sanzioni è in lento e costante aumento: nel 2015 se ne erano registrate 24, nel 2016 19, nel 2017 sono salite a 30 per toccare, nell'anno appena messo in archivio, le 38 unità. «I provvedimenti», spiega Macconi, «danno un segnale, ma di per sé questi numeri non sono ahimè del tutto rappresentativi della realtà in quanto la vigilanza, a mio avviso, dovrebbe essere molto più incisiva e diffusa. Il problema è gravissimo e troppo sottovalutato».

Anche perché come spiega Macconi spesso a bere sono anche i giovanissimi e le gio-

### La fotografia



### Consumatori ad alto rischio tra gli 11 e 24 anni



### Consumatori con danni psichici o fisici



### Accessi di giovani al Pronto soccorso per intossicazione



I Fg

vanissime tra i 13-14 anni. Con tutti gli effetti dannosi che l'alcol può avere su organismi ancora nel pieno dello sviluppo.

È I dati elaborati dal Coor-

dinamento Centri alcolgia antifumo e altre fragilità dell'Azienda sanitaria sembrano confermare questo quadro. L'osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sani-

## Luigino Pellegrini (Centro alcolgia) «L'obiettivo è lo sballo, emergenza tra le adolescenti Tanti messaggi sbagliati»

Luigino Pellegrini, responsabile del Centro alcolgia dell'Azienda sanitaria, lei ha uno sguardo privilegiato su questa realtà. È preoccupato dall'aumento di consumo di alcol tra minori? «È di un paio di giorni fa una ricerca del Molje che mette in luce come in due casi su tre chi vende alcol non controlla l'età di chi acquista. In effetti i dati sono preoccupanti: ho rielaborato una statistica del 2018 adattandola al Trentino, dove il consumo di alcol è maggiore in proporzione ad altre zone d'Italia. E in Trentino si stima che siano circa 16.400, ma è una stima per difetto, potremo arrivare anche a 18.000. I giovani consumatori di alcol a rischio».

Cosa bevono? «I ragazzi preferiscono la birra, ma spesso non è importante il tipo di bevanda, quanto il fine: qualsiasi cosa porti allo sballo va bene. Questa fotografia apre a tre tipi di problemi». Quali? «Il primo è che i comportamenti a rischio tendono a



La strategia I ragazzi si convincono con gli ideali: se smettono di fumare lo fanno perché il tabacco rovina l'ambiente non perché provoca il cancro

soffrarsi: chi abusa di alcol spesso fa anche uso di stupefacenti e tabacco. Il secondo è che sono in aumento le adolescenti che fanno uso esagerato di alcol e sul corpo della donna l'alcol ha effetti più dannosi che su quello dell'uomo. E il terzo è che tendenzialmente chi incappa in questi problemi da giovanissimo rischia di trascinarsi anche in età adulta».

Come siamo arrivati a questa situazione? «Sono tre gli ambiti in cui sono state attivate delle politiche di regolamentazione nell'ambito del consumo di alcol: lavoro, guida e minori. Nei primi due casi hanno funzionato bene, con un crollo dei morti su lavoro e in strada. Sul fronte dei minori non molto». E perché secondo lei non



Bottiglie L'aumento di consumo di alcol nelle ragazze desta preoccupazione

### hanno funzionato?

«Perché una politica di regolamentazione sia efficace si deve agire su tre fronti: il prezzo, ossia più è alto più i giovani faranno fatica a intercettarlo; l'accessibilità quindi i divieti nei pubblici esercizi e la vigilanza; il controllo sulla pubblicità e qui si entra in un terreno denso di conflitti di interessi. Come possono gli adulti insegnare alle nuove generazioni se sono i primi ad adottare comportamenti non ottimali? Si dovrebbe poi ricor-

darsi che alcol e tabacco non sono beni di consumo equiparabili agli altri e le politiche economiche in questo ambito non dovrebbero essere quelle del libero mercato».

Ci faccia capire meglio. «Non possiamo trascurare che i benefici economici che ci derivano come Trentino dall'export delle bevande alcoliche, per noi vino in particolare, lasciano poi in altri paesi costi personali, familiari e sociali enormi. Al fianco di un potenziamento dei controlli

serve dunque una maggiore corresponsabilità da parte degli adulti. Il problema è educativo e stili di vita».

### Il vostro servizio ha delle azioni mirate per porre un argine a questa deriva?

«Da più di vent'anni facciamo informazione nelle scuole non nascondendo che la sensazione di impotenza a volte ci sia di fronte alla forza di certi stimoli. Noi insistiamo sullo sviluppo delle capacità di vita».

### Ossia?

«A un ragazzino di 17 anni non ha senso dire: "Non fumare altrimenti ti verrà il cancro ai polmoni". A quell'età fortunatamente la minaccia della morte non c'è. I giovani si stimolano lavorando sugli ideali: se spieghiamo che la coltivazione di tabacco rovina l'ambiente per l'utilizzo di pesticidi e consumo di acqua il messaggio è più efficace. Così come se spieghiamo che più consumatori di alcol ci sono più non autosufficienti avremo nell'età adulta i ragazzi si sentono responsabilizzati a non incrementare i costi sociali che riverseranno sulle generazioni successive».

A. D. © RIPRODUZIONE RISERVATA

3 LA FATTURA ELETTRONICA È OBBLIGATORIA. E ANCHE SEMPLICE.



4 € al MESE PER 500 FATTURE INCLUSE

OFFERTA RISERVATA AI LETTORI DI CORRIERE DELLA SERA | L'Economia

LegalInvoice Start è un servizio completo, semplice e sicuro per le tue fatture elettroniche. Firma digitale, invio, ricezione e conservazione a norma delle fatture, anche in mobilità da smartphone e tablet.

www.fatturaelettronica.corriere.it

CORRIERE DELLA SERA La libertà delle idee



\*Offerta riservata ai lettori di Corriere della Sera. Per saperne di più visitate il sito www.fatturaelettronica.corriere.it



# **Manifestazione in sicurezza ? E' possibile !**

**CERTO... E' POSSIBILE E, AGGIUNGO, DOVEROSO. BISOGNA PERO' CHE CIASCUNO DI NOI FACCIA LA SUA PARTE.**

## **GLI ORGANIZZATORI DEVONO:**

- PROGRAMMARE PER TEMPO TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI ALL'EVENTO E VALUTARE CON ATTENZIONE TUTTE LE POSSIBILI PROBLEMATICHE DI SICUREZZA;
- PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E CORRETTA IN TEMPO UTILE (SOPRATTUTTO IN ESTATE, QUANDO IL CARICO DI LAVORO AUMENTA IN MODO ESPONENZIALE).

## **L'ENTE PUBBLICO DEVE:**

- SUPPORTARE ED AIUTARE GLI ORGANIZZATORI IN TUTTI QUESTI ADEMPIMENTI.

**PER QUANTO RIGUARDA LA STRUTTURA CHE DIRIGO, POSSO GARANTIRE LA MASSIMA DISPONIBILITA'...LA MASSIMA COLLABORAZIONE...E IL MASSIMO IMPEGNO.**